

prot. n. /17

ITTF • ETTU

DELIBERA n. 2 / 2017

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Lombardia,

premessò che

- vista la delibera CRG, datata 23 novembre 2017, relativa allo schieramento dell'atleta Carlo Capelletti, da parte della società TT Silver Lining, in due dei tre incontri di serie C2, girone E, tenutisi a Vigevano il 19 novembre 2017, dalla quale risulta che l'atleta già schierato a referto rinunciava al primo incontro dichiarandosi, senza maggiori precisazioni, impossibilitato a giocare ma disputava tuttavia i successivi due, dei quali uno vinto con effetto decisivo per la vittoria della propria squadra;
- visti i vigenti artt. 2, co. I e co. II, 3, co. I e co. VI, 9, co. I, 11, co. I, lett. c), del Regolamento di Giustizia e ritenute integrate in capo all'atleta deferito le fattispecie di alterazione dello svolgimento della gara, del procurato vantaggio agonistico e, comunque, di violazione del dovuto fair play;

tutto ciò premesso e ritenuto,

DELIBERA

- di irrogare all'atleta Carlo Capelletti la sanzione della squalifica per mesi quattro;
- di irrogare alla società TT Silver Lining la sanzione dell'ammenda di euro 50,00.

Milano, 6 dicembre 2017.

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Lombardia
avv. Sergio Giacomo Rinaldi

